

FOGLIO INFORMATIVO

CBILL Creditore

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma

Telefono: +39 06 47021 o +39 060.060

Centro Relazioni e Sviluppo Clientela: 06.8948.4444 (numero unico da fisso, mobile ed estero)

Servizio Assistenza Corporate: 06.02.02 (numero a tariffa urbana ordinaria)

Sito internet: www.bnl.it

Contatti: <https://bnl.it/it/Corporate/Contatti>

Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

CHE COS'È IL SERVIZIO DI INCASSO CBILL CREDITORE?

Il CBILL Creditore BNL è il servizio di incasso che permette alle imprese e alle pubbliche amministrazioni di semplificare e ottimizzare il processo di invio e riscossione di conti spesa (bollette, fatture...). Il CBILL è rivolto alle aziende, pubbliche e private, escluse le microimprese, che intendono adottare modalità di comunicazione e gestione dei propri incassi integrate alle funzionalità di tipo EBPP (Electronic Billing Presentment and Payment).

BNL, nell'esecuzione del Servizio CBILL, si potrebbe avvalere anche di un fornitore che offrirà i seguenti servizi di connessione/allineamento archivi (selezionare l'opzione prescelta):

- soluzione On line: lo scadenziario del Biller è collegato on-line direttamente al Circuito CBILL. Il Biller espone i propri dati in modalità webservice.
- soluzione Mirroring: BNL (o il fornitore di cui si avvale) può farsi carico dello scadenziario delle posizioni debitorie del Biller e della gestione delle richieste di consultazione e dei pagamenti generati dal Circuito CBILL. L'allineamento avviene in modalità batch utilizzando un protocollo condiviso.
- soluzione Data Capture: prevede l'arricchimento del bollettino postale (qualora in uso) tramite l'apposizione da parte del Biller di due caratteri di controllo in coda all'id bollettino, conformi ad un algoritmo di sistema CBILL basato su numero e importo. Non è necessario prevedere una fase di allineamento dei codici generati tra BNL (o il fornitore di cui si avvale) e Biller, in quanto la verifica avviene per ricalcolo del suddetto algoritmo e confronto di quello ricevuto nel messaggio.

Si precisa che la responsabilità della corretta erogazione dei servizi rimane a carico di BNL anche se le modalità operative sono gestite da un fornitore che opera per suo nome e conto.

Il servizio assorbe i rischi tipici associati alla gestione delle disposizioni di incasso, oltre a:

- mancato o tardivo accredito delle disposizioni ricevute, a causa di problematiche tecniche intercorse nella fase di gestione dei movimenti;
- mancata o tardiva rendicontazione delle disposizioni ricevute, a causa di problematiche tecniche intercorse nella fase di gestione dell'ordine, in particolare in caso di ricezione di ordini con dati errati o incompleti da parte della Banca.

FOGLIO INFORMATIVO

CONDIZIONI ECONOMICHE

VOCI DI COSTO			
	<i>Data Capture</i>	<i>Scadenario On Line</i>	<i>Mirroring</i>
Commissione di attivazione (una-tantum)*	<i>Euro 15.000,00</i>	<i>Euro 20.000,00</i>	<i>Euro 30.000,00</i>
Commissione di incasso posizioni (cadauno) <i>unica</i>	<i>1,00</i>		
Commissione di incasso posizioni (cadauno)** <i>differenziata per scaglioni</i>	- <i>da 1 sino a 250.000:</i>	<i>€ 1,00</i>	
	- <i>da 250.001 a 1.000.000:</i>	<i>€ 0,60</i>	
	- <i>da 1.000.001:</i>	<i>€ 0,40</i>	

Note relative alla Sezione

- * Servizio esente IVA ai sensi dell'Art. 10 del D.P.R 633/72
 ** Alternativa alla commissione di incasso unica per singolo bollettino

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto, con preavviso minimo di 60 giorni inviando una comunicazione scritta. Le presenti condizioni contrattuali continuano ad applicarsi alle operazioni in corso alla data di efficacia del recesso stesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Si informa il Cliente che l'estinzione di rapporto di conto corrente avverrà entro i tempi massimi di seguito riportati, decorrenti dalla data in cui la richiesta è completa e comprensiva della "materialità" relativa agli eventuali rapporti collegati (es: carta di credito, assegni, etc.). Tali tempistiche, indicate in giorni lavorativi, variano in funzione delle diverse casistiche di lavorazione degli eventuali rapporti collegati al conto corrente e valgono soltanto nel caso in cui il saldo da liquidare sia positivo ovvero, in caso di saldo negativo, qualora il richiedente abbia dato alla banca specifica disposizione di addebito presso BNL o Banca corrispondente. Di seguito le tempistiche:

- presenza del solo c/c: 20 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di estinzione completa da parte del Cliente e corredata dall'eventuale materialità;
- presenza della carta di debito: 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di estinzione completa e corredata dalla materialità;
- presenza del dossier titoli: 40 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di estinzione da parte del Cliente;
- presenza di servizi di pagamento collegati (es. carte di credito): 50 giorni dalla data di presentazione della richiesta di estinzione completa da parte del Cliente;
- presenza di servizi Viacard e/o Telepass: 50 giorni dalla data di presentazione della richiesta di estinzione completa e corredata dalla materialità.

Il perfezionamento della richiesta sarà sospeso qualora, dopo la presentazione della stessa, sopravvengano degli elementi ostativi alla chiusura del conto corrente quali pignoramenti, sequestri, successioni, saldo negativo, etc.

In tali ipotesi la Banca provvederà a fornire idonea comunicazione scritta al cliente.

Reclami e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, scrivendo all'indirizzo Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma, oppure all'indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, o all'indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Per eventuali contestazioni relative ai servizi di pagamento effettuati per il tramite del presente contratto, la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 giornate operative. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

FOGLIO INFORMATIVO

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra indicati, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia – avvia una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato;
- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alle Filiali di BNL. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;
- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca.

Per eventuali contestazioni relative ai prodotti bancari, finanziari ed assicurativi sottoscritti per il tramite del presente contratto, si può far riferimento all'informativa sui reclami di cui alla relativa documentazione.

Per eventuali violazioni della normativa in materia di servizi di pagamento, possono essere applicate delle sanzioni amministrative nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché nei confronti degli esponenti aziendali e del personale. Tali sanzioni amministrative di carattere pecuniario ed accessorio sono applicate secondo i criteri (ad esempio, rilevanza dell'infrazione, ammontare, durata, etc) indicati dalle pertinenti norme del Decreto Legislativo 385 del 1993 (Testo Unico Bancario) e del Decreto Legislativo 11 del 2010.

Modifica unilaterale delle condizioni normative ed economiche

La Banca potrà modificare le condizioni contrattuali e le relative condizioni economiche, ai sensi dell'art 126-sexies del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/93), inviando una comunicazione scritta contenente l'oggetto della modifica con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di decorrenza della modifica stessa. Entro questo termine il Cliente può recedere dal presente contratto senza spese o altri oneri. Con il consenso del Cliente, la comunicazione potrà essere effettuata mediante altro supporto durevole, utilizzando tecniche di comunicazione a distanza. La modifica si intende accettata qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca, prima della data prevista di decorrenza, che non intende accettare la modifica.

Rendicontazione e contabilizzazione posizioni debitorie

La Banca invia al Cliente un flusso di rendicontazione su base giornaliera contenente i dati dei bollettini pagati. L'accredito delle posizioni segnalate al Cliente avverrà secondo quanto disciplinato dal Decreto Legislativo 11 del 2010.

Comunicazione al cliente

La documentazione postcontrattuale a corredo del servizio CBILL creditore (comunicazioni periodiche) sarà fornita al cliente con cadenza annuale, salvo modifiche delle condizioni economiche come disciplinato nei precedenti paragrafi. La documentazione sarà inviata in formato cartaceo o a mezzo mail secondo quanto accordato con il Cliente.

LEGENDA

CBILL	CBILL è il servizio di e-billing multicanale e multibanca promosso dal Consorzio CBI che consente al creditore/fatturatore l'invio di bollette, l'aggiornamento degli importi e la gestione di eventuale variazione degli stessi, la riconciliazione in modo agevole evitando duplicazioni.
--------------	---